

ACCESSO CIVICO

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell'istituto dell'accesso civico, disciplinato dal nuovo articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come novellato dal d.lgs. 97/2016, avente ad oggetto "Accesso civico a dati e documenti".

L'istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso può essere esercitato da chiunque e non deve essere motivato.

È opportuno evidenziare che l'accesso civico non sostituisce l'accesso documentale disciplinato dalla legge n.241/1990 e ss.mm.ii. la quale risponde ad altre finalità, richiedendo la motivazione della relativa istanza e la qualificazione dell'istante quale titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

La legge prevede due tipologie di accesso:

- **Accesso civico semplice** (comma 1 art. 5 d.lgs. 33/13), di natura gratuita, avente ad oggetto esclusivamente i dati e le informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione, qualora le medesime non siano rinvenibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Società.
- **Accesso civico generalizzato** (comma 2 art. 5 d.lgs. 33/13) avente ad oggetto atti/documenti/informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ex lege, con le esclusioni/limitazioni/condizioni tassativamente disciplinate dall'art. 5-bis d.lgs. 33/2013, può comportare addebito di spese a carico dell'istante.

Modalità di esercizio del diritto di accesso

L'istanza può essere redatta utilizzando l'apposito modulo editabile disponibile nel formato Microsoft Office Word che troverete allegato, da inviare:

- a mezzo servizio postale all'indirizzo: "Pescara Parcheggi s.r.l. – Piazza Italia, 1 - 65100 - Pescara"
- all'indirizzo di posta elettronica: accesso.civico@pescaraparcheggi.it
- alla pec: pescaraparcheggi@pec.it

L'istanza va indirizzata:

- al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per le istanze di accesso civico
- Pescara Parcheggi s.r.l. – Piazza Italia, 1 – 65100 – Pescara, per le istanze di accesso generalizzato

La Società provvederà a riscontrare le istanze nel termine di legge di giorni 30 dalla data di ricezione delle istanze. A tale fine farà fede la data di acquisizione al Protocollo della Società, fatta eccezione per le istanze pervenute a mezzo Pec. Il suddetto termine di 30 giorni potrà subire una proroga di massimo 10 giorni nel caso debba essere coinvolto nella gestione dell'istanza uno o più controinteressati.

In caso di verifica di omessa pubblicazione obbligatoria di un dato/informazione, la Società provvede alla pubblicazione di quanto richiesto sul portale istituzionale, informandone l'istante e fornendo a quest'ultimo il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale. La Società fornirà, in ogni caso, l'indirizzo del collegamento ipertestuale sul portale istituzionale, all'istante che lo abbia richiesto, qualora il documento risulti già pubblicato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.